

## COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

### PROVINCIA DI VENEZIA

*N. 5/1989 Reg. Ord.*  
*N. 1822 di Prot.*

**Oggetto:** Adempimenti a tutela degli animali d'affezione.

#### **IL SINDACO**

Rilevato che un numero sempre crescente di animali sono abbandonati in luoghi pubblici o privati con grave pregiudizio per la salute pubblica e con danni alle cose pubbliche e private;

Viste le proposte delle associazioni per la protezione degli animali;

Visto gli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni;

Visto l'art. 672 del Codice Penale;

Visto l'art. 38 della Legge 24.11.1981, n. 689;

Vista la Legge Regionale 03.09.1987, n. 48;

Ai sensi dell'art. 153 del T.U.L.C.P. 04 febbraio 1915, n. 148:

#### **ORDINA**

1. E' vietato disfarsi o lasciare incustoditi cane, gatti od altri animali domestici o mansuefatti, abbandonandoli in qualsiasi luogo pubblico o privato;
2. E' vietato di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le disposizioni di Leggi e Regolamenti;
3. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Sanitaria;
4. E' vietato cedere animali ad istituzioni e laboratori pubblici e/o privati per fini vivisezionistici;
5. Gli animali devono essere detenuti nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti vigenti e non possono essere mantenuti in spazi angusti, privati dell'acqua e del cibo necessario alla sopravvivenza;
6. E' vietato tenere cani in catena corta e/o sprovvisti di riparo dalle intemperie, rialzato rispetto al suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano ripararsi. La catena non deve essere inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena;  
Gli animali che per loro uso debbono essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua;
7. I canili ed i luoghi di ricovero e detenzione degli animali, nonché le loro attrezzature, debbono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati;
8. E' vietato dare spettacoli o pubblici trattenimenti che comportino maltrattamenti ad animali;
9. Per inottemperanza a quanto sopra disposto, qualora la trasgressione non comporti l'applicazione di azioni penali, verrà applicata una sanzione amministrativa da €51,00 a €258,00, con le procure di cui alla Legge 689/81 e della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10, successive modificazioni e integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, 22 febbraio 1989

**IL SINDACO**  
- G. Peruch -